

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1817-*vicies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 13 novembre 2007, dell'articolo 46-*bis* del testo proposto dalla 5^a Commissione permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Prescrizione dei farmaci di classe C

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.